



Bruxelles, 7.12.2022
COM(2022) 694 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dal
regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema
europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea**

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ha istituito il Sistema europeo dei conti 2010 (SEC 2010). Il SEC 2010 è un sistema di conti nazionali e regionali concepito per rispondere alle esigenze della politica economica, sociale e regionale dell'UE e comprende:

- a) una metodologia (allegato A del regolamento) relativa alle norme, alle definizioni, alle classificazioni e alle regole contabili comuni che devono essere utilizzate per l'elaborazione di conti e tavole su basi comparabili per le esigenze dell'UE;
- b) un programma (allegato B del regolamento) inteso a stabilire i termini entro i quali gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) i conti e le tavole da compilare conformemente alla metodologia di cui alla lettera a).

A norma del regolamento (UE) n. 549/2013 alla Commissione è conferito il potere di adottare, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento, atti delegati:

- riguardanti modifiche della metodologia del SEC 2010 esposta nell'allegato A, al fine di precisarne e migliorarne il contenuto allo scopo di garantire un'interpretazione armonizzata o di assicurare la comparabilità internazionale, a condizione che tali atti delegati non ne cambino i concetti base, che non richiedano risorse supplementari per la loro attuazione ai produttori all'interno del sistema statistico europeo e che non comportino una variazione delle risorse proprie (articolo 2, paragrafo 2);
- e di garantire l'affidabilità e la comparabilità dei dati SEC 2010 degli Stati membri relativi a ricerca e sviluppo registrati come investimenti fissi lordi. Nell'esercizio della delega a norma di detto paragrafo, la Commissione deve assicurare che tali atti delegati non impongano un considerevole onere amministrativo aggiuntivo agli Stati membri o alle unità rispondenti (articolo 2, paragrafo 5).

Alla Commissione era stato altresì conferito per due mesi il potere di adottare la revisione della metodologia di calcolo e di attribuzione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (FISIM) nei conti nazionali conformemente alla metodologia descritta nell'allegato A, da esercitare entro il 17 settembre 2013² (articolo 2, paragrafo 4).

Il regolamento (UE) n. 549/2013 sottolinea l'importanza del fatto che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche con il comitato del sistema statistico europeo istituito a norma del regolamento (CE) n. 223/2009³ (considerando 24).

¹ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

² Come indicato nella relazione riguardante il precedente periodo di 5 anni, tale potere non è stato esercitato dalla Commissione.

³ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è richiesta dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 549/2013, che conferisce alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 5, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 luglio 2013. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA NEL PERIODO IN OGGETTO

La Commissione ha presentato nel 2017 la relazione in merito all'uso della delega nel corso dei primi cinque anni di applicazione del regolamento (UE) n. 549/2013⁴.

Durante il successivo periodo di cinque anni, iniziato il 16 luglio 2018 in virtù della tacita proroga della delega, la Commissione non ha esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dall'articolo 2, paragrafi 2 e 5 del regolamento (UE) n. 549/2013.

4. CONCLUSIONE

Dal 16 luglio 2018 la Commissione non ha esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (UE) 549/2013.

La Commissione è comunque del parere che dovrebbe continuare a disporre dei poteri delegati conferiti dal regolamento (UE) n. 549/2013, in quanto potrebbe avere necessità di adottare atti delegati in futuro per rispecchiare i progressi compiuti nelle metodologie statistiche e in seguito ad eventuali possibili adattamenti del regolamento in questione.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

⁴ Cfr. la [Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dal regolamento \(UE\) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea](#).